



# CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

## (Provincia di Treviso)

Il Sindaco

### **Piano di razionalizzazione delle società partecipate**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

Il sottoscritto Dussin On. Luciano, Sindaco del Comune di Castelfranco Veneto

Vista la norma di cui all'art. 1, cc. 611 e segg., della L. 190/2014;

Vista la relazione tecnica predisposta allo scopo dal Segretario Generale del Comune in qualità di Dirigente responsabile del Settore I;

approva il piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune sottoriportato, da attuare nel corso del prossimo anno.

Il presente piano verrà presentato e sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale nella prima seduta utile, prima del rinnovo amministrativo previsto nel corso della presente primavera.

Ritengo, infatti, che la competenza delle scelte definitive sia in capo al Consiglio Comunale in forza della norma di cui all'art. 42, c. 2, lett. e). del T.U.E.L. 267/2000.

#### **AZIONI PROPOSTE**

##### **Azienda per l'Edilizia Economica e Popolare – AEEP**

- a) Vendita dei cespiti patrimoniali non rientranti nella fattispecie della Edilizia Economica e/o Popolare.
- b) Aggregazione con CPS s.r.l. mediante fusione o altro strumento giuridico, previo parere favorevole della Regione del Veneto sul rispetto delle condizioni di cui alla L.R.V. 10/95, art. 21, c. 2.

##### **Castelfranco Patrimonio e Servizi s.r.l. – CPS srl**

- a) Scorporo del ramo d'azienda per la gestione della piscina comunale con conferimento a terzi mediante gara pubblica. Essendo già stato recentemente ma inutilmente attivato questo procedimento è opportuno elaborare un contratto di

- servizio per il riaffidamento a CPS con condizioni più favorevoli dal punto di vista economico e/o qualitativo.
- b) Internalizzazione del servizio di gestione delle aree di sosta pubbliche a pagamento.
  - c) Aggregazione con AEEP mediante fusione o altro strumento giuridico. Si richiama quanto riportato sopra a proposito di AEEP;
  - d) L'aggregazione con AEEP comporterà il dimezzamento dei costi per gli amministratori.

### **Marca Riscossione s.p.a.**

- a) Messa in liquidazione o cessione a MOM s.p.a. in cambio di quote.

### **CTM Servizi s.r.l.**

- a) Cessione a MOM s.p.a. in cambio di quote

### **Mobilità di Marca s.p.a. – MOM spa**

- a) Aggregazione con le altre società partecipate dal Comune Marca Riscossioni s.p.a. e CTM Servizi s.r.l.

## **CONSIDERAZIONI FINALI**

Le motivazioni delle azioni proposte sono quelle della relazione sopra richiamata. Nessuna delle azioni richiede esborsi significativi di denaro e, pertanto, sono tutte realizzabili.

L'attuazione del presente programma consente a questo Comune la creazione di una situazione di pieno rispetto della legge.

L'obiettivo, infatti, può essere così riassunto:

- partecipazione totalitaria in una sola società / azienda (AEEP/CPS);
- soppressione di n. 2 società ora partecipate con maggioranza relativa (Marca Riscossioni/CTM srl);
- nessuna cancellazione di posti di lavoro;
- risparmio di spesa per amministratori (6 consiglieri di amministrazione, 1 amministratore unico e 3 organi di revisione in meno).

Castelfranco Veneto, 31 marzo 2015



Il Sindaco  
*f.to On. Luciano Dussin*



# CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

(Provincia di Treviso)

Segretario Generale

## Piano di razionalizzazione delle società partecipate Relazione tecnica

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

### I – Introduzione generale

#### 1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

## 2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione. La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del *“decreto trasparenza”* (d.lgs. 33/2013).

Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione *“a consuntivo”* deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata. Anche la pubblicazione di questa relazione è obbligatoria agli effetti del *“decreto trasparenza”* (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di *“partecipazione dell'ente locale a società di capitali”*.

Per osservare *“alla lettera”* il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte *“su proposta”* proprio del sindaco.

## 3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *“per espressa previsione normativa”*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *“non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

mobilità di personale:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

Agevolazioni fiscali:

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte.

L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

#### **4. Finalità istituzionali**

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

## II – Le partecipazioni dell'ente

### 1. Le partecipazioni

Il comune di Castelfranco Veneto partecipa al capitale delle seguenti società ed aziende:

1. Azienda per l'Edilizia Economica e Popolare (AEEP) partecipata al 100%;
2. Castelfranco Patrimonio e Servizi s.r.l. (CPS srl) con una quota del 100%;
3. Marca Riscossioni s.p.a. con 368.040 azioni su 1.026.627 pari al 35,85% del capitale;
4. CTM Servizi s.r.l. con una quota del 35,85%;
5. Mobilità di Marca s.p.a. (MOM spa) con una quota del 1,74%;
6. ASCO Holding s.p.a. A2A Spa con n. 3.733.343 azioni su 140.000.000, pari al 2,67% del capitale (società quotata sul mercato di borsa italiano);
7. Consorzio Azienda Intercomunale TV3 con una quota del 16,59%;
8. Alto Trevigiano Servizi s.r.l. (ATS srl) con una quota del 4,43%.

Sono oggetto del presente Piano le partecipazioni di cui sopra ad eccezione di:

- ASCO Holding s.p.a. essendo la stessa quotata sui mercati regolamentati.
- Consorzio Azienda Intercomunale TV3 in quanto gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti in ambito territoriale ottimale, e perciò partecipazione obbligatoria.
- Alto Trevigiano Servizi s.r.l. in quanto gestore del ciclo dell'acqua in ambito territoriale ottimale, e perciò partecipazione obbligatoria.

Merita un accenno la questione dell'azienda AEEP che non è società ma è dalla normativa spesso equiparata alle altre partecipazioni e come tale qui si ritiene oggetto del piano di razionalizzazione.

### III – Il Piano operativo di razionalizzazione

#### 1. Azienda per l'Edilizia Economica e Popolare (AEEP)

L'azienda è interamente di proprietà del comune.

Fu costituita con deliberazione del Consiglio Comunale del 23.6.1997, n. 67.

L'azienda ha per oggetto statutario la gestione del patrimonio edilizio residenziale già di proprietà dell'I.A.C.P. di Castelfranco Veneto.

La gestione riguarda patrimonio edilizio di proprietà e non di proprietà; residenziale, commerciale e direzionale; residenziale popolare e non popolare.

Venne costituita ai sensi della L.R.V. 14.3.1995, n. 10, art. 21, c. 2.

Ai sensi della L.R.V. 10/95 la costituzione dell'azienda era alternativa al conferimento del patrimonio alle costituende ATER

La gestione dell'edilizia residenziale sia economica che popolare rientra sicuramente fra i *servizi pubblici di interesse generale*. Non così la gestione del restante patrimonio edilizio.

La gestione di interesse pubblico generale riguarda n. 385 unità immobiliari.

La restante gestione riguarda n. 88 unità immobiliari.

È netta quindi la prevalenza della gestione di interesse pubblico.

L'azienda ha 5 dipendenti più un direttore ed è amministrata da un consiglio di amministrazione di 3 membri.

Secondo i criteri proposti dal comma 611 (lettere a – e) della legge 190/2014, si propone:

- a) la vendita dei cespiti patrimoniali non rientranti nella fattispecie della Edilizia Economica e/o Popolare. Al riguardo è corretto precisare che l'azienda ha intrapreso da tempo questo indirizzo e lo sta perseguendo con costanza seppur con scarsa efficacia dato il perdurare della gravissima crisi del mercato immobiliare;
- b) non c'è obbligo di soppressione;
- c) non c'è né obbligo né possibilità di eliminazione in quanto il Comune non ha altre partecipazioni che svolgano attività analoghe e non è possibile l'internalizzazione in quanto non prevista dalla L.R.V. 10/95. L'unica alternativa alla gestione del servizio, almeno teoricamente, possibile è il conferimento all'ATER di Treviso. Giova ricordare che da contatti avuti in passato questa alternativa sembra non percorribile;
- d) è possibile l'aggregazione con CPS s.r.l. mediante fusione o altro strumento giuridico, così come da parere della commissione comunale istituita con delibera consiliare n. 97 del 25.11.2011. L'aggregazione sembra rispettare anche le condizioni di cui alla L.R.V. 10/95, art. 21, c. 2, così come confermato dalla lettera della Regione Veneto 8.9.2014, prot. 374107;
- e) riduzione dei costi: con delibera di Consiglio comunale del 26.6.2012, n. 51, si è ridotto da tre ad uno la composizione dell'organo di revisione; con delibera del Consiglio comunale del 25.11.2011, n. 99; con delibera di Giunta Comunale n. 90 del 10.4.2014 sono stati approvati gli indirizzi in materia di spesa per il personale ai sensi dell'art. 1, c. 557, L. 147/2013 che vietano ogni nuova assunzione ed ogni compenso accessorio non dovuto. L'aggregazione con CPS comporterà il dimezzamento dei costi per gli amministratori.

L'azienda soffre essenzialmente di due problemi:



- una gestione corrente in perdita costante dovuta al costo sociale del servizio casa che il Comune, con la scelta operata al momento della costituzione dell'azienda, si è di fatto portato in casa anziché trasferire alla Regione attraverso le ATER;
- una grave situazione debitoria dovuta principalmente all'acquisto, effettuato completamente con ricorso al credito bancario, di un complesso immobiliare destinato, nei programmi iniziali, ad un intervento speculativo.

Per la spesa sociale il Comune stanziava annualmente la spesa necessaria.

Per la riduzione dell'indebitamento, invece, la situazione economico finanziaria e le vigenti regole contabili non consentono un intervento diretto della proprietà.

## 2. Castelfranco Patrimonio e Servizi Srl

La società è di proprietà del Comune al 100%.

Fu costituita il 5.9.2007 con atto unilaterale rogato il 5.9.2007 dal notaio Rita Dominijanni di Castelfranco Veneto, rep. 27.079, registrato a Castelfranco al n. 1929 del 13.9.2007, sez. 1T, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del 2.8.2007, n. 82.

L'oggetto sociale è la *"gestione di servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico civile della comunità di Castelfranco Veneto"*.

Con delibera della G.C. n. 64 del 13.3.2008 venne conferita a CPS, in house providing, la gestione dei seguenti servizi:

- illuminazione pubblica e semafori: contratto del 27.3.2008, durata 15 anni, cioè scadenza 26.3.2023;
- manutenzione cimiteri e servizi cimiteriali: contratto del 27.3.2008, durata 30 anni, cioè scadenza 26.3.2038;
- aree di sosta a pagamento: contratto del 27.3.2008, durata 15 anni, cioè scadenza 26.3.2023;

Con delibera della G.C. n. 180 del 18.9.2008 venne conferita a CPS, in house providing, la gestione dei seguenti ulteriori servizi:

- gestione piscina comunale: contratto del 30.9.2008, durata 5 anni rinnovabili. Il contratto è scaduto il 30.9.2013 ed è stato prorogato a tutto il 31.12.2015 (DGC 266/16.10.2014);
- custodia cimiteri e gestione concessioni cimiteriali: contratto del 30.9.2008, durata 30 anni, scadenza 31.3.2038.

Tutti i servizi gestiti sono di interesse pubblico.

La società ha 13 dipendenti ed è amministrata da un consiglio di amministrazione di tre membri.

Secondo i criteri proposti dal comma 611 (lettere a – e) della legge 190/2014, si propone:

- a) la società non è indispensabile per la gestione dei servizi affidati. Tuttavia la eliminazione, cessione o liquidazione comporterebbe la perdita di 15 posti di lavoro di cui ben 8 di persone già dipendenti comunali. È opportuno perciò ponderare adeguatamente gli interessi in gioco in quanto le gestioni affidate sono efficienti e la perdita di posti di lavoro è un gravissimo problema sociale nell'attuale situazione di crisi dell'intero Paese. In merito all'efficienza della

gestione, in dettaglio si rileva: 1) illuminazione pubblica: dal 2009 al 2014 i punti luce gestiti sono aumentati del 7% mentre i consumi di energia sono diminuiti del 23%; nello stesso periodo la spesa per l'acquisto dell'energia, al netto di tasse ed accise che sono cresciute in maniera esponenziale, ha comportato un risparmio di ca. 300.000,00 euro rispetto ai prezzi CONSIP. 2) Cimiteri e servizi cimiteriali: sempre prendendo in considerazione l'ultimo triennio, si è passati da una situazione di grave deficit nella disponibilità di loculi, tombe ed ossari ad una situazione di sostenibilità per i prossimi 15 anni e, quindi, presumibilmente di ordinaria rotazione. Il servizio non grava sul bilancio comunale. 3) Aree pubbliche di sosta a pagamento: è opportuna l'internalizzazione del servizio che viene gestito, per inciso, mediante affidamento ad ABACO, ditta esterna. 4) Piscina: la gestione della piscina comunale mediante affidamento a terzi individuati con gara pubblica si è rivelata improponibile. D'altra parte sarebbe conveniente solamente mediante scorporo del ramo d'azienda per non mantenere all'interno della società i costi del personale. Appare opportuno quindi il riaffidamento del servizio a CPS con un nuovo contratto di servizio che migliori i risultati economici e/o qualitativi del servizio;

- b) non c'è obbligo di soppressione;
- c) delle altre società ed aziende prese in esame nessuna gestisce servizi analoghi a quelli gestiti da CPS srl;
- d) è possibile l'aggregazione con AEEP mediante fusione o altro strumento giuridico, così come da parere della commissione comunale istituita con delibera consiliare n. 97 del 25.11.2011. Si richiama quanto riportato sopra a proposito di AEEP;
- e) riduzione dei costi: con delibera di Giunta Comunale n. 90 del 10.4.2014 sono stati approvati gli indirizzi in materia di spesa per il personale ai sensi dell'art. 1, c. 557, L. 147/2013 che vietano ogni nuova assunzione ed ogni compenso accessorio non dovuto. L'aggregazione con AEEP comporterà il dimezzamento dei costi per gli amministratori.

### **3. Marca Riscossioni s.p.a.**

Il Comune è socio con 368.040 azioni su 1.026.627 pari al 35,85% del capitale.

La società è stata costituita il 19.2.2015 con scrittura privata autenticata dal notaio Francesco Imparato di Asolo, rep. N. 140.432, per scissione della società CTM Servizi s.p.a. che ha dato origine a Marca Riscossioni s.p.a. e a CTM Servizi s.r.l.

La partecipazione del Comune in CTM Servizi s.p.a. era nella stessa quota della partecipazione attuale nelle due società risultanti dalla scissione.

Marca Riscossioni è partecipata da soli Comuni, che sono i seguenti:

Altivole, Asolo, Borso del Grappa, Castalcucco, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Fonte, Loria, Paderno del Grappa, Resana, Riese Pio X, San Zenone degli Ezzelini, Vedelago.

Lo scopo sociale è "*la realizzazione e la gestione di servizi pubblici in qualunque forma affidati*" fra cui, il principale, come si evince dalla stessa denominazione, la gestione e riscossione dei tributi locali.

Attualmente la società è inattiva e non le è stato affidato alcun servizio da parte dei Comuni soci.

Non ha dipendenti ed è amministrata da un consiglio di sorveglianza di 7 membri e da un consiglio di amministrazione di n. 3 membri. I membri dei due organi sono gli stessi che facevano parte degli analoghi organi di CTM Servizi s.p.a.

Secondo i criteri proposti dal comma 611 (lettere a – e) della legge 190/2014, si propone:

- a) la società non è indispensabile per la gestione dei servizi affidati. Può essere posta in liquidazione o ceduta a terzi;
- b) se non viene ceduta deve essere soppressa;
- c) tutte le potenziali attività della società possono essere utilmente svolte da altre società del Comune, in primis CPS srl;
- d) è possibile l'aggregazione con altre società partecipate dal Comune: CPS srl e MOM s.p.a. L'aggregazione con CPS srl, partecipata al 100% dal Comune, presenta due ordini di criticità: 1) CPS srl diventerebbe una società a multipartecipazione con servizi gestiti unicamente per il Comune di Castelfranco Veneto; 2) la scelta sarebbe molto difficilmente condivisa dagli altri soci. Quelli che non intendessero partecipare andrebbero liquidati con esborso di denaro che appare difficilmente praticabile;
- e) riduzione dei costi: la società è appena stata costituita e, come si è visto nei punti precedenti, difficilmente potrà continuare ad esistere, sic et simpliciter. Essendo inattiva qualunque costo appare ingiustificato.

Nell'assemblea dei soci del 23 marzo 2015 si è preso atto che lo scopo sociale per cui principalmente era stata costituita la società non è perseguibile in quanto gli stessi Comuni soci non intendono conferire in house providing il servizio. La stessa assemblea ha approvato l'indirizzo della liquidazione e conferimento della società a MOM s.p.a., società quest'ultima, partecipata da tutti i Comuni soci di Marca Riscossioni s.p.a. Il conferimento non comporterebbe esborsi di denaro ma solamente acquisizione di ulteriori quote in MOM s.p.a.. questo rende l'operazione facile da effettuare.

#### **4. CTM Servizi s.r.l.**

Il Comune è socio con una quota pari al 35,85% del capitale.

La società è stata costituita il 19.2.2015 con scrittura privata autenticata dal notaio Francesco Imparato di Asolo, rep. N. 140.432, per scissione della società CTM Servizi s.p.a. che ha dato origine a Marca Riscossioni s.p.a. e a CTM Servizi s.r.l.

La partecipazione del Comune in CTM Servizi s.p.a. era nella stessa quota della partecipazione attuale nelle due società risultanti dalla scissione.

CTM Servizi srl è partecipata da soli Comuni, che sono i seguenti:

Altivole, Asolo, Borso del Grappa, Castalcucco, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Fonte, Loria, Paderno del Grappa, Resana, Riese Pio X, San Zenone degli Ezzelini, Vedelago.

Lo scopo sociale è *“la realizzazione e la gestione di servizi pubblici affidati dagli enti locali soci”* fra cui, il principale il trasporto scolastico.

Attualmente la società svolge il servizio di trasporto scolastico per il Comune di Castelfranco Veneto ed altri 5 Comuni soci. Tutti i servizi sono stati affidati in house providing.

La massa critica raggiunta non consente di arrivare al punto di pareggio.

Ha n. 18 dipendenti a tempo determinato (tutti autisti) e zero dipendenti a tempo indeterminato. E' amministrata da un amministratore unico.

Secondo i criteri proposti dal comma 611 (lettere a – e) della legge 190/2014, si propone:

- a) la società non è indispensabile per la gestione dei servizi affidati. Tuttavia la sua liquidazione o cessione comporterebbe gravi problemi occupazionali;
- b) non è obbligatorio sopprimerla;
- c) tutte le potenziali attività della società possono essere utilmente svolte da MOM s.p.a., altra società partecipata dal Comune;
- d) è possibile l'aggregazione con altre società partecipate dal Comune in particolare modo con MOM s.p.a. che gestisce il servizio di trasporto pubblico di linea nella Provincia di Treviso ed alla quale venne conferito quello specifico ramo d'azienda di CTM s.p.a. L'aggregazione sarebbe logica e semplice in quanto non comporterebbe esborsi di denaro ma unicamente ricalcoli di quote;
- e) riduzione dei costi: la società è appena stata costituita ed ha organi monocratici (amministratore unico e d unico sindaco).

## **5. Mobilità di Marca s.p.a. (MOM spa)**

Il comune è proprietario di n. 377.840 azioni di MOM spa su n. 21.764.869 complessive, pari ad una quota del 1,74% del capitale sociale.

La proprietà delle azioni deriva dalla originaria proprietà di una quota della società CTM s.p.a. il cui ramo d'azienda che si occupava del trasporto pubblico locale (TPL) venne conferito in MOM spa al momento della sua costituzione.

Al momento della costituzione vennero conferiti in MOM spa tutti i rami di azienda delle società di TPL della Provincia di Treviso:

- La Marca spa, principale azionista la Provincia di Treviso;
- ACTT spa, principale azionista il Comune di Treviso;
- CTM spa, principale azionista il Comune di castelfranco Veneto;
- ATM spa, principale azionista il Comune di Vittorio Veneto.

Oggetto sociale di MOM spa è il trasporto pubblico locale, servizio a rete che attualmente gestisce in seguito ad affidamento diretto in house.

La normativa del TPL è considerata di settore.

La quota di partecipazione non consente al Comune un intervento organico ed incisivo sulle scelte della società la cui maggioranza assoluta è della Provincia di Treviso.

La società sta comunque elaborando un bando di gara a doppio oggetto al fine di cedere a terzi una quota del 20% del capitale e la gestione di un ramo d'azienda.

Ha n. 589 dipendenti a tempo indeterminato e n. 2 dipendenti a tempo determinato ed è amministrata da un consiglio di amministrazione di n. 3 membri.

Secondo i criteri proposti dal comma 611 (lettere a – e) della legge 190/2014, si propone:

- a) la società non è indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Tuttavia la liquidazione delle proprie quote appare molto problematica e, soprattutto, inopportuna se deliberata unilateralmente. E' condivisibile la scelta di vendere una quota del 20% dell'intera quota societaria già deliberata dall'assemblea;
- b) non è obbligatorio sopprimerla;
- c) non è obbligatorio eliminarla;

- d) per l'aggregazione con altre società partecipate dal Comune si richiama quanto detto sopra a proposito di Marca Riscossioni s.p.a. e CTM Servizi s.r.l.;
- e) riduzione dei costi: la società non incide sul bilancio del Comune in quanto gestisce un servizio di competenza regionale.

Castelfranco Veneto, 27 marzo 2015



Il Segretario Generale  
Dirigente responsabile del Settore I  
*f.to Dott. Agostino Battaglia*